

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1603)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1981 (V. Stampato n. 2570)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

(BODRATO)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 ottobre 1981*

---

**Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria  
del Gran Sasso**

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

**Art. 1.**

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata, nel limite di venti miliardi di lire, a realizzare nella galleria del Gran Sasso, dell'autostrada L'Aquila-Villa Voma-

no, un manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare.

Per consentire la più rapida realizzazione dei lavori, l'ANAS può affidarne l'esecuzione alle stesse imprese esecutrici delle opere civili e degli impianti della galleria, in applicazione dell'articolo 5, primo comma, lettere *b)* e *c)*, ed ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Completata l'opera, l'ANAS consegnerà il manufatto in uso all'Istituto nazionale di fisica nucleare, di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che provvederà con propri fondi all'attrezzatura, alla gestione ed alla sperimentazione.

Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della Commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e può utilizzare il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso.

## Art. 2.

All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 527 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle strade per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.